

Rapporto sulla consultazione Charta Parc Adula

9 novembre 2015 - 1 febbraio 2016



Roveredo, 15 settembre 2016

Indice

- 1. Introduzione**
 - 1.1 Pubblicazione della Charta e degli strumenti pianificatori
 - 1.2 Procedura di consultazione sulla Charta
 - 1.3 Contenuti principali e prospettive

- 2. Statuto**
 - 2.1 Panoramica
 - 2.2 Modifiche principali

- 3. Contratto del parco**
 - 3.1 Panoramica
 - 3.2 Modifiche principali

- 4. Regolamento della zona centrale**
 - 4.1 Introduzione
 - 4.2 Modifiche
 - Cifra I Campo d'applicazione
 - Cifra II-IV Diritto applicazione / Attuazione/ Pubblicazione
 - Cifra V. Applicazione specifica al parco dell'art. 17 OPar
 - Cifra V.1. Sentieri e itinerari del parco
 - Cifra V.2. Introduzione di animali
 - Cifra V.3. Veicoli e aeromobili
 - Cifra V.4. Costruzioni e impianti
 - Cifra V.5. Modifiche della configurazione del terreno
 - Cifra V.6. Utilizzazione a scopo agricolo
 - Cifra V.7. Bosco
 - Cifra V.8. Pesca
 - Cifra V.9. Caccia
 - Cifra V.10. Raccolta
 - Cifra V.11. Altre regole comportamentali nella zona centrale
 - Cifra V.12. Riconoscibilità

- 5. Piano di gestione decennale**
 - 5.1 Panoramica
 - 5.2 Modifiche principali

- 6. Garanzia territoriale**

1. Introduzione

1.1 Pubblicazione della Charta e degli strumenti pianificatori

Il presente rapporto fornisce una panoramica sulle modifiche apportate alla Charta, sulla base delle richieste scaturite dalla pubblicazione e delle indicazioni della Confederazione e dei Cantoni Grigioni e Ticino.

Con la denominazione “Charta” viene designato l’insieme dei seguenti documenti:

- Statuto
- Contratto del parco
- Regolamento della zona centrale
- Piano di gestione decennale.

La garanzia territoriale ai sensi dell’art. 27 dell’Ordinanza sui parchi d’importanza nazionale (OPar) è attuata con gli strumenti del Piano direttore e del piano di utilizzazione secondo le vigenti disposizioni pianificatorie federali e cantonali. Le proposte di questi strumenti pianificatori sono state pubblicate separatamente in conformità alle specifiche disposizioni procedurali. Sugli esiti di questa procedura di consultazione pubblica, gli uffici competenti dei Cantoni Grigioni e Ticino, le organizzazioni regionali grigionesi e i singoli Comuni del parco presenteranno un rapporto separato.

1.2 Procedura di consultazione sulla Charta

La Charta è stata posta in consultazione dal 9 novembre 2015 al 1 febbraio 2016. Sono pervenute oltre 90 prese di posizione per un totale di oltre 730 osservazioni. Il Gruppo Operativo dell’Associazione Parc Adula ha trattato le singole proposte, tenendo in considerazione le osservazioni della Confederazione e dei Cantoni Grigioni e Ticino, e su richiesta della Direzione ha deliberato le necessarie modifiche al progetto. Preliminarmente molte richieste sono state chiarite nell’ambito di colloqui d’approfondimento con i singoli interessati.

Il riscontro alle singole richieste è stato catalogato come segue:

- *considerata* (con corrispondente modifica di un documento della Charta)
- *non considerata* (con indicazione del motivo per cui un adeguamento della Charta non è necessario o possibile)
- *parzialmente considerata*
- *spiegazioni* (nei casi in cui la proposta verte sostanzialmente su questioni di comprensione)
- *già adempiuta*
- *non oggetto del progetto*

Come prevedibile, i diversi gruppi d’interesse hanno formulato richieste fra loro contrastanti. Ciò concerne in particolare tre temi inerenti la zona centrale: i sentieri e gli itinerari del parco (coloro che praticano gli sport di montagna li vorrebbero più estesi, i guardacaccia e le organizzazioni ambientaliste li vorrebbero più ridotti), la delimitazione delle superfici di

pascolo, nonché l'ammissibilità della regolazione degli effettivi di cervi e stambecchi. In tali ambiti, le regole contemplate dal progetto sottoposto a consultazione sono state mantenute invariate innanzitutto per due ragioni.

Da un lato le soluzioni trovate sono il frutto di compromessi negoziati con tutti i gruppi d'interesse, dall'altro esse hanno raccolto le valutazioni positive degli uffici della Confederazione e dei Cantoni competenti per l'istituzione del parco.

Come già indicato, il presente rapporto fornisce unicamente una panoramica sui risultati della procedura di consultazione e sulle modifiche apportate alla Charta. Un elenco dettagliato di tutte le richieste scaturite dalla procedura di consultazione, corredato da risposte e decisioni riguardo alla loro presa o non presa in considerazione è disponibile presso la Direzione dell'ente responsabile del parco; all'occorrenza gli interessati che hanno inoltrato una presa di posizione possono rivolgersi individualmente presso la Direzione per avere informazioni più dettagliate riguardo le loro richieste. Da ottobre 2016 il dossier Charta sarà a disposizione online sul sito www.parcadula.ch.

1.3 Contenuti principali e prospettive

La maggior parte delle osservazioni riguardano l'organizzazione e il Regolamento della zona centrale. Laddove una proposta presa in considerazione non è direttamente sfociata in una modifica dello Statuto, del Contratto del parco o del Regolamento, si è spesso resa necessaria una precisazione nel Piano di gestione che, al riguardo, ha carattere prevalentemente esplicativo.

Con la rielaborazione del testo in seguito alla procedura di consultazione sono state create le premesse affinché nei singoli Comuni si possa votare sul progetto del Parco e la Confederazione possa rilasciare il marchio di Parco. Dall'inizio della prima fase d'esercizio molti compiti sostanziali vanno affrontati definitivamente. Siano citati quali esempi la nomina della commissione di ricerca e della commissione del marchio, le decisioni concernenti l'ubicazione delle infrastrutture del parco (sede, uffici informazioni e turistici), l'allestimento dell'inventario degli edifici esistenti quale base per la sottoscrizione di convenzioni di cooperazione, così come la determinazione degli strumenti per il monitoraggio.

L'avvio della fase d'esercizio non presuppone dunque che tutte le problematiche siano già state risolte e che i compiti imminenti siano già stati affrontati definitivamente. Con la Charta si dispone tuttavia del quadro entro il quale il progetto del parco può essere sviluppato con continuità e sul lungo termine su basi organizzative e finanziarie affidabili. I singoli strumenti della Charta e la programmazione quadriennale assicurano dunque che il progetto possa essere aggiornato costantemente in funzione delle esigenze del momento (in particolare, esecuzione di nuovi progetti e, all'occorrenza, modifica delle priorità dei compiti correnti).

Un “Sì” alla Charta e all’istituzione del parco è innanzitutto l’espressione della volontà della popolazione di tutti i Comuni coinvolti di definire insieme lo sviluppo nella regione del parco, secondo regole stabilite.

2. Statuto

2.1 Panoramica

- a. Lo Statuto è la “costituzione” dell’ente responsabile del parco. Esso disciplina in particolare le competenze dei vari organi dell’Associazione e il finanziamento dell’esercizio del parco. A differenza del Contratto, che deve essere nuovamente stipulato dai Comuni del parco per ogni fase d’esercizio decennale, lo Statuto rimane in vigore a tempo indeterminato, ossia fintantoché lo scopo dell’Associazione può essere adempiuto.
- In conformità alla sua funzione, lo Statuto è astratto. Gli obiettivi regionali concreti o i singoli progetti non possono essere stabiliti nello Statuto. Per molte osservazioni giunte occorre perciò rinviare al Piano di gestione e alla programmazione quadriennale.
- b. Per la fase d’esercizio è importante che i Comuni del parco abbiano l’influenza necessaria per assumere la responsabilità dell’esercizio del parco nei confronti della Confederazione e dei Cantoni. Altre istituzioni pubbliche e private o persone, nell’ambito della collaborazione con l’ente responsabile del parco – in particolare con l’avvio e l’esecuzione di singoli progetti – possono farvi confluire i propri interessi e, con le proprie attività, esercitare correntemente un’influenza mirata sull’esercizio del parco.
- Diverse osservazioni riguardavano l’istituzione, accanto alle commissioni speciali permanenti e alle commissioni accompagnatorie ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, di una commissione specializzata particolare, da costituirsi con il coinvolgimento dei Cantoni, della Confederazione e delle organizzazioni ambientaliste, preposta all’accompagnamento dei Comuni nel loro sviluppo sostenibile e alla verifica della compatibilità dei progetti con l’Ordinanza sui parchi d’importanza nazionale (OPar). Una simile “commissione di controllo” in seno all’ente responsabile del parco provocherebbe inutili doppioni. La collaborazione con gli uffici dei Cantoni e della Confederazione nei diversi campi specifici avviene in conformità alle pertinenti basi legali e nelle forme consolidate. Una confusione delle competenze non è auspicata, in particolare poiché l’ente responsabile del parco è competente per assicurare la qualità e poiché i Cantoni e la Confederazione si attiveranno in ragione delle loro funzioni di sorveglianza. Al pari del sostegno specialistico da parte di tali autorità, anche la collaborazione con le associazioni ambientaliste e altre istituzioni è auspicata e già oggi messa in pratica in molti singoli progetti. Una corresponsabilità formale di tutte queste istituzioni a livello di ente responsabile non è prevista; ciò affinché ruoli e responsabilità rimangano chiari e anche i diritti democratici e le possibilità di partecipazione nei singoli Comuni siano mantenuti.
- Il conferimento del marchio e i mandati di prestazione con i meccanismi di controllo e le possibilità di sanzione corrispondenti, assicurano in maniera sufficiente la garanzia della qualità strategica.

2.2 Modifiche principali

- a. Art. 8: l'assemblea dei delegati, quale organo superiore dell'Associazione, è stata ampliata rispetto al progetto posto in consultazione. Al posto della precedente regolamentazione che prevedeva la designazione di un rappresentante per ogni Comune, il numero dei delegati è ora commisurato anche all'estensione della zona centrale sul territorio comunale (modificato art. 8 cpv. 2 Statuto). Inoltre, in considerazione del loro ruolo e valore, i Patriziati sono inseriti formalmente nell'assemblea dei membri: i comuni ticinesi con due o più delegati si impegnano a designare almeno un delegato in rappresentanza dei Patriziati – se i delegati sono più di quattro, si impegnano a designarne almeno due (nuovo art. 8a Statuto).

Alla luce di quanto precede, le delegazioni dei singoli Comuni risultano così composte:

	Comune	Zona centrale	Totale delegati
Moesano			7
Buseno	1		1
Calanca	1		1
Rossa	1	1	2
Mesocco	1	1	2
Soazza	1		1
Surselva			10
Disentis / Mustér	1		1
Lumnezia (Vrin)	1	1	2
Medel (Lucmagn)	1	1	2
Sumvitg	1	1	2
Trun	1		1
Vals	1	1	2
Valle di Blenio			9
Acquarossa	1		1
Blenio	1	5	6
Serravalle	1	1	2
Rheinwald			4
Hinterrhein	1	1	2
Nufenen	1		1
Splügen	1		1
	17	13	30

- b. Art.11: i Comuni ticinesi hanno ora diritto ad almeno due rappresentanti nel comitato direttivo (modificato art.11 cpv. 2 Statuto). Considerata la sua funzione di organo esecutivo, il comitato direttivo è composto da un minimo di 5 ed un massimo di 7 membri (cpv. 1). Con il nuovo Statuto diviene superflua la costituzione di un comitato direttivo ristretto.

3. Contratto del parco

3.1 Panoramica

- a. Con il Contratto del parco i singoli Comuni partecipanti e l'Associazione Parc Adula definiscono i principi per lo sviluppo del parco nazionale per la prima fase d'esercizio decennale. Il Contratto del parco ed il Piano di gestione sono impostati su un orizzonte temporale di 10 anni e si differenziano nel modo seguente:
- Il Contratto del parco disciplina il quadro generale, ossia: i Comuni partecipanti, i perimetri della zona centrale e periferica, gli obiettivi per la prima fase d'esercizio nonché i principi della collaborazione con i singoli Comuni, i Patriziati e i terzi.
 - Il Piano di gestione illustra per contro nel dettaglio le misure concrete di attuazione degli obiettivi per la prima fase d'esercizio decennale. Vi sono descritti l'attuale situazione e le principali necessità d'intervento, suddivise secondo i singoli "campi d'azione" (Biodiversità e paesaggio / Utilizzo sostenibile delle risorse naturali / Sensibilizzazione ed educazione ambientale / Ricerca / Gestione, comunicazione e garanzia territoriale).
- b. Il Regolamento della zona centrale è parte integrante del Contratto del parco (cfr. pto. 4). Entrambi i documenti contengono, per così dire, le regole del gioco valide per 10 anni. Esse dovranno essere valutate alla fine della prima fase d'esercizio e, all'occorrenza, modificate per la seconda fase d'esercizio. Per contro, il Piano di gestione e la programmazione quadriennale includono le misure correnti e i singoli progetti.
- Diverse osservazioni contemplano richieste di inserimento di progetti o singoli temi nel Contratto del parco, quali la protezione della natura, lo sport di montagna o lo sviluppo economico. Queste richieste sono confluite nella rielaborazione del Piano di gestione e alcuni dei progetti proposti potranno essere inclusi nella programmazione quadriennale.
 - Alcune osservazioni vertono sulla necessità di enumerare, quali obiettivi strategici, tutte le disposizioni della Legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e dell'Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (OPar). Una simile ripetizione delle basi legali non è necessaria in quanto tali disposizioni sono e rimangono applicabili; la stessa non è neppure sensata poiché gli obiettivi strategici nel Contratto del parco definiscono i compiti concreti dei prossimi 10 anni. Come già menzionato, tali obiettivi potranno all'occorrenza essere modificati per una seconda fase d'esercizio, stabilendo un nuovo ordine di priorità. La determinazione di priorità nel Contratto del parco risulta necessaria per consentire la verifica del raggiungimento degli obiettivi nel corso di un'intera fase d'esercizio.

3.2 Modifiche principali

- a. Cifra. 5: stralcio della Cifra 5.3. Si rinuncia a formulare una dichiarazione relativa al trattamento normativo delle zona periferica (stralcio, senza nessuna sostituzione, della Cifra 5.3 ai sensi del progetto sottoposto a consultazione). Gli obiettivi sostanziali di lo sviluppo della zona periferica si evincono dalla Legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e dall'Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (OPar); i Comuni, sulla base delle cifre 3 e 4, provvedono sotto la propria responsabilità al corrispondente sviluppo sostenibile. La Cifra 5.3 del progetto sottoposto a consultazione non era dunque formalmente necessaria.

Va esplicitamente sottolineato come la definizione della zona periferica non comporti alcuna modifica delle vigenti disposizioni pianificatorie comunali.

La legislazione edilizia e il piano delle zone potranno essere revisionati dai singoli Comuni con la procedura immutata in vigore e con le identiche competenze.

Esempio: se la promozione e lo sviluppo dell'industria locale evolve in modo tale che un ampliamento della zona industriale si rivela essere necessario e opportuno nel luogo in esame, il piano delle zone potrà essere conseguentemente adeguato (ad es. ampliamento di una falegnameria o nuovo insediamento di un'azienda che crea nuovi posti di lavoro nella regione). Gli edifici fuori zona edificabile (in particolare, anche gli edifici e gli impianti agricoli in zona agricola) saranno valutati, senza variazione alcuna, secondo le pertinenti disposizioni della Legge federale sulla pianificazione del territorio (art. 22 e seg. LPT) e sulla domanda di costruzione deciderà l'autorità cantonale competente (art. 25 cpv. 2 LPT).

- b. Cifra. 6: nuova Cifra 6.2. Poiché l'ente responsabile del parco sarà costituito esclusivamente dai Comuni politici partecipanti, si ritiene opportuno chiarire le modalità d'interazione con tutti gli altri ulteriori interessati e toccati. Alla voce "Compiti dell'ente responsabile del parco", accanto al chiarimento concernente la competenza per la gestione e la garanzia di qualità (Cifra 6.1), è stata integralmente elaborata una specifica disposizione sulla collaborazione: la nuova Cifra 6.2. elenca tutti i partecipanti e interessati (Patriziati, popolazione, enti pubblici, istituzioni, ecc.) e chiarisce che essi possono promuovere dei progetti e devono essere opportunamente coinvolti nella pianificazione ed esecuzione degli stessi.

4. Regolamento della zona centrale

4.1 Introduzione

Il Regolamento illustra l'applicazione specifica delle prescrizioni legali alla zona centrale di Parc Adula. Quale allegato al Contratto del parco, esso è formalmente valido per la prima fase d'esercizio decennale. Dal medesimo emergono tre importanti constatazioni.

- Primo: nel Regolamento non devono essere ripetute tutte le pertinenti disposizioni legali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; al riguardo il Regolamento può essere considerato quale precisazione e ausilio d'interpretazione delle basi legali.
- Secondo: all'occorrenza il Regolamento potrà essere modificato in occasione del rinnovo del Contratto del parco per un'ulteriore fase d'esercizio decennale. Le regole di oggi non sono incise nella roccia e dovranno esser costantemente verificate alla luce dell'effettivo sviluppo del parco (monitoraggio e controllo dei risultati).
- Terzo: il Regolamento è per sua natura relativamente astratto (come, ad esempio, i testi delle Ordinanze) e non può pertanto disciplinare anticipatamente qualsiasi dettaglio di ogni ipotizzabile situazione. Molte misure d'attuazione devono essere disciplinate separatamente negli accordi di cooperazione (ad esempio per la gestione di singoli alpi) o pianificate correntemente nel dettaglio sulla base del monitoraggio (ad esempio gestione dei visitatori e animali selvatici).

4.2 Modifiche (non sono menzionate le modifiche puramente redazionali)

Cifra I Campo d'applicazione

La zona centrale è stata oggetto di sei modifiche nei Comuni di Calanca, Blenio, Sumvitg, Hinterrhein e Mesocco.

Due di queste modifiche del perimetro si sono rese necessarie per evitare conflitti nell'ambito della gestione degli animali selvatici.

Un adeguamento concerne l'allacciamento stradale della Val Camadra. Un'altra modifica interessa Garzott, per consentire che i boschi circostanti possano essere utilizzati come avvenuto finora.

Su richiesta del Comune, la piccola parte di zona centrale di Calanca è stata stralciata.

L'ultima modifica riguarda i dintorni della piazza di tiro di Hinterrhein che, a seguito della richiesta della Confederazione, ha dovuto essere parzialmente esclusa dalla zona centrale. La porzione sottratta alla zona centrale è stata attribuita alla zona periferica (quale zona cuscinetto lungo il perimetro della piazza di tiro).

Cifra II-IV Diritto applicabile / Attuazione/ Pubblicazione

Riguardo a questi punti non è stata formulata nessuna osservazione.

Cifra V Applicazione specifica al parco dell'art. 17 OPar

Cifra V.1. Sentieri e itinerari del parco

a. In generale

- La zona centrale può fondamentalmente essere percorsa soltanto lungo i sentieri definiti (percorsi completamente demarcati) e gli itinerari del parco. Gli itinerari del parco non sono invece sistematicamente demarcati e lasciano spazio ad ascensioni modulabili a dipendenza delle peculiarità del terreno (ad esempio fasce detritiche), dello stato della neve e delle condizioni atmosferiche (in inverno). L'obbligo di utilizzare i sentieri secondo l'art. 17 cpv. 1 lett. a OPar non è negoziabile. Ne consegue che le richieste di totale rinuncia, o allentamento per zone, dell'obbligo di utilizzare i sentieri non hanno potuto essere considerate. Per gruppi di utenti particolari sono previste delle eccezioni (cfr. quanto esposto in seguito alla Cifra V./1.1./b.)
- Alcune domande erano volte a sapere quali sentieri e itinerari potranno essere percorsi come in passato. La rete dei sentieri e degli itinerari del parco è stata definita mediante un laborioso processo partecipativo che ha coinvolto tutti i principali gruppi di interesse. La stessa rete deve contestualmente soddisfare i requisiti della salvaguardia dei processi (in particolare l'assenza di disturbi per la selvaggina) e quelli degli escursionisti e praticanti degli sport di montagna. Le numerose richieste di estensione della rete degli itinerari del parco non

hanno potuto di principio essere considerate poiché la rete della zona centrale è a parere dell'Ufficio federale dell'ambiente relativamente fitta e con ulteriori itinerari del parco insorgerebbero conflitti eccessivi con la salvaguardia dei processi e gli animali selvatici. Le richieste d'eliminazione di sentieri o itinerari del parco non sono parimenti state prese in considerazione; ciò per mantenere attrattiva la visita alla zona centrale.

- Le richieste di eliminare singoli itinerari del parco sono state formulate in particolare da un'organizzazione ambientalista, da alcuni guardiacaccia grigionesi, dall'Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni e da un Comune. Laddove i relativi conflitti sono risultati palesi, la zona centrale è stata adeguata (cfr. precedente Cifra I.). Per il resto la rete non è stata modificata.

Sulla base del previsto monitoraggio potranno essere apportati nella fase d'esercizio adeguamenti mirati a dipendenza dell'evoluzione e del comportamento della selvaggina.

E' prevista la costituzione di una commissione accompagnatoria "Sentieri e itinerari del parco" nella quale le sezioni del CAS, ad esempio, avranno la possibilità di formulare delle proposte.

b. Singole modifiche

- Disposizioni supplementari per le piazze di tiro (Cifra V./1.1/a.)
Per chiarezza esse sono state richiamate esplicitamente.
- Svincolo dall'obbligo di utilizzare i sentieri (Cifra V./1.1/b.)
Il testo posto in consultazione non conteneva alcuna norma esplicita concernente le persone obbligate a muoversi nella zona centrale anche al di fuori della rete di sentieri e itinerari del parco per esigenze legate a loro particolari attività. Quale chiarimento e, formalmente, quale deroga all'obbligo di utilizzare i sentieri, la Cifra 1.1 è stata completata con un nuovo capoverso. La norma concernente la riconoscibilità (Cifra V./12) rimane invariata, cosicché risulti palese la loro legittimazione a venir meno all'obbligo generale. .
- Balneazione nelle zone di sosta (Cifra V./1.2/c)
Quale deroga al divieto di balneazione, generalmente mantenuto (Cifra V./11./b), nelle zone di sosta è permesso fare il bagno.
Le zone di sosta sono concepite in particolare per soste e ricreazioni più lunghe; in estate anche per un bagno rinfrescante dove possibile.
- Due itinerari alpini supplementari d'estate (Allegato B1 alla Cifra V./1.2)
Al fine di consentire l'accesso agli alpi dismessi di Nomnom e Bedoletta sul territorio di Rossa, sono stati indicati due corrispondenti itinerari del parco.

Cifra V.2. Introduzione di animali

a. In generale

- Molte osservazioni vertono sulla possibilità di introdurre, come finora, cani al guinzaglio. Alcune richieste postulavano addirittura una rinuncia all'obbligo del guinzaglio.
Tali richieste non sono conciliabili con gli intenti fondamentali della zona centrale: la salvaguardia dei processi richiede in particolare l'assenza di disturbi per la selvaggina che non è garantita in presenza di cani.
Eccezioni particolari sono ora esplicitamente contemplate dal Regolamento della zona centrale (cfr. lett. b. seguente)

b. Singole modifiche

- Svincolo dall'obbligo del guinzaglio per i cani da lavoro (Cifra V./2.2)
Questa norma concernente i cani da pastore, da guardia a greggi o a capanne è stata completata con l'accento esplicito al fatto che non sussiste l'obbligo del guinzaglio per il loro impiego operativo. L'impiego di cani da parte dei guardiacaccia fonda sulle leggi vigenti e sulle direttive degli organi cantonali preposti alla caccia; al riguardo non sussiste nessuna necessità di norme supplementari.
- Cani di proprietari di costruzioni protette nell'effettivo esistente (Cifra V./2.3)
L'introduzione di questa nuova disposizione consente ai proprietari di costruzioni nella zona centrale protette nell'effettivo esistente di portare con sé il proprio cane tenendolo al guinzaglio. Questi cani devono rimanere legati quando si trovano fuori dagli edifici. Questa deroga al divieto generale vale solo per i proprietari e non è applicabile ai loro ospiti o affittuari.
- Animali da soma (Cifra V./2.4)
La disposizione concernente il trasporto di materiale con animali (Cifra V./2.3 del progetto posto in consultazione) è stata modificata. La formulazione generalizzata "animali da soma" (al posto di "consueti animali da soma come asini o muli") non esplicita i tipi di animali con cui questi trasporti possono essere eseguiti. Inoltre, con questa nuova regolamentazione è ipotizzabile un abbinamento fra trasporti di materiale destinati alle capanne e trekking. La novità ha incontrato lo scetticismo degli uffici cantonali competenti. La questione volta a sapere se nel singolo caso i trasporti possano essere eseguiti con i lama o con le capre non deve tuttavia essere evasa definitivamente con il regolamento. Simili trasporti possono difatti generalmente essere eseguiti solo sulla base di un accordo di cooperazione, cosicché delle soluzioni adeguate dovranno essere successivamente negoziate nei singoli casi. Prima della stipulazione di un accordo di cooperazione le autorità cantonali dovranno esser sentite in quanto formalmente si tratta di una deroga all'art. 17 cpv. 1 lett. a.

Cifra V.3. Veicoli e aeromobili

a. In generale

- La regolamentazione per l'approvvigionamento nell'ambito di utilizzi consentiti nella zona centrale rimane incontestata e di conseguenza invariata (Cifra V./3.2).
Diverse osservazioni chiedevano per contro di consentire, come in passato, i voli a scopo sportivo (sorvoli con parapendio o deltaplano). Queste richieste non possono essere considerate poiché il divieto di sorvolo assicura principalmente la tutela dai disturbi degli animali selvatici e, in particolare, anche degli uccelli. Nella zona centrale deve inoltre essere esplicitamente resa possibile anche un'indisturbata esperienza di contatto con la natura.

b. Singole modifiche

- Salvataggio di persone (Cifra V./3.3/a.)
Per il salvataggio di persone non si fa più riferimento solo ai voli di elicottero. L'indicazione che relativi trasporti possono essere eseguiti con "i mezzi di trasporto adatti secondo il caso" chiarisce che può essere intrapreso tutto il necessario. Poiché, a differenza di quanto previsto per il salvataggio di animali ai sensi della lett. b della medesima disposizione, non è necessario interpellare preliminarmente le autorità competenti, chiunque può – e deve! – prestare senza indugio aiuto con i mezzi adeguati.
- Aviazione in particolare (Cifra V./3.4)
Su segnalazione delle autorità federali, la disposizione concernente la "Documentazione voli di elicotteri" ai sensi del progetto posto in consultazione è stata resa più generica con un rinvio alle pertinenti basi legali. Inoltre, essa contiene ora il rinvio alla necessaria "collaborazione con le autorità competenti".

Cifra V.4. Costruzioni e impianti

a. In generale

Centrale è la distinzione fra costruzioni private secondo la Cifra 4.1/c (prevalentemente rustici), che ai sensi della terminologia dell'Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (OPar) non sono di pubblico interesse, e le costruzioni conformi alla zona centrale secondo la Cifra 4.2 (ad esempio capanne alpine, stalle, capanne per i visitatori). La protezione dell'effettivo esistente si applica ad entrambi i tipi. Mentre le costruzioni private possono solo essere mantenute come finora, le costruzioni conformi alla zona centrale possono essere trasformate e ampliate a fronte di comprovate esigenze gestionali (incluse nuove costruzioni complementari o nuove costruzioni sostitutive su un alpe o che interessano le capanne per i visitatori).

- Diverse osservazioni vertono sulla disposizione in base alla quale anche i proprietari di costruzioni private sono sostenuti dall'ente responsabile del parco per l'ottimizzazione dal profilo della sostenibilità dei loro edifici (Cifra 4.1/b, seconda frase). Viene principalmente criticato che si voglia investire in questi edifici nonostante l'Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale ne richieda la rimozione "quando se ne presenta l'occasione" (art. 17 cpv. 3 OPar).
Tali richieste non hanno potuto essere accolte: se un edificio beneficia della protezione dell'effettivo esistente, esso può essere mantenuto in virtù della Costituzione. Non vi è nessuna ragione per cui non vi si possano anche apportare migliorie, come l'adozione di un impianto solare (in sostituzione del legno) o di uno smaltimento delle acque rispettoso dell'ambiente. Finché un edificio non viene trascurato e non cade in rovina, ossia finché sussiste oggettivamente un interesse ininterrotto all'utilizzo dello stesso, l'ordine della rimozione è per principio escluso.
- b. Singole modifiche
 - Ordinamento transitorio per le costruzioni esistenti (Cifra V./4.1/a, ultima frase).
Finché non è stato allestito un inventario e non è stato stipulato un accordo di cooperazione, i dintorni dell'edificio possono essere utilizzati come in precedenza. Ciò concerne anzitutto il taglio dell'erba, un'eventuale recinzione esistente nonché, in particolare, l'utilizzo del legno nelle immediate vicinanze. Non ha senso vietare un moderato taglio della legna se, quale alternativa, si dovessero ad esempio trasportare combustibili con un elicottero. In tali casi, si dovrebbe piuttosto puntare sull'installazione di un impianto solare (cfr. sopra "In generale")

Cifra V.5. Modifiche della configurazione del terreno

- Riguardo al divieto di modifiche della configurazione del terreno non è pervenuta nessuna osservazione. È palese, ad esempio, che nuovi terrazzamenti o livellamenti di terreno nelle adiacenze dei rustici non rientrano nel concetto di zona centrale ai sensi della protezione del paesaggio. Anche la manutenzione ordinaria delle strade non ha dato adito ad osservazioni; la stessa rientra nel campo d'applicazione della protezione dell'effettivo esistente (Cifra V./4.1 a e b).
- Unicamente nei confronti della disposizione vertente sull'approccio agli eventi naturali straordinari ai sensi della Cifra V./5/b sono state sollevate alcune perplessità. Le osservazioni vertenti sulla rinuncia alle misure di ripristino o su una più dettagliata descrizione dei requisiti per la loro adozione non sono state considerate poiché un corrispettivo divieto totale non sarebbe proporzionato; le condizioni venutesi a creare a seguito di un evento naturale straordinario vanno valutate singolarmente. Infine, nel singolo caso, si deve stabilire con tutte le persone interessate e colpite quale sono le misure da adottare. Le misure adeguate allo scopo non possono essere descritte anticipatamente nel regolamento della zona centrale.

Cifra V.6. Utilizzazione a scopo agricolo

a. In generale

A prescindere dall'istituzione del parco nazionale, il futuro sviluppo di alcuni alpi è difficilmente quantificabile. Esso dipende in primo luogo dalle attività e dalle possibilità dei loro possessori e gestori, nonché dalla politica agricola della Confederazione. Ciò vale anche per gli alpi nella zona centrale.

- Molte osservazioni concernono la gestione concreta di singoli alpi e propongono domande relative all'ammissibilità di recinzioni, alla produzione di legname sui pascoli forestali, ai cani da pastore, al carico consentito o all'incentivazione delle razze indigene. Simili tematiche devono essere verificate nella fase d'esercizio per ogni singolo alpe e disciplinate, rispettivamente assicurate, nel concetto di gestione o con altri mezzi (determinazione del carico normale, accordi individuali).
- Alcune osservazioni concernono l'incentivazione dell'economia alpestre e, all'occorrenza, anche conseguenti ampliamenti delle superfici di pascolo o addirittura l'istituzione di ulteriori tipi di gestione (non solo aziende di estivazione).
Sul fronte opposto sono state richieste riduzioni delle superfici di pascolo. È infine stato messo in dubbio anche l'obiettivo della riduzione al 15% sul lungo termine delle superfici di pascolo incluse nella zona centrale. L'Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (OPar) consente il mantenimento dell'economia alpestre nella zona centrale a titolo di eccezione, tuttavia non la sua incentivazione sotto forma di moderni edifici (ad esempio allestimento di una condotta per il latte) o mediante l'ampliamento delle superfici di pascolo. Le superfici di pascolo di un alpe successivamente abbandonate devono per contro essere escluse dalle superfici di pascolo secondo l'Allegato C, cosicché possano esservi applicate le disposizioni di cui all'art. 17 OPar. Rispetto al progetto posto in consultazione non è pertanto stata apportata nessuna modifica alle norme.

b. Singole modifiche

- Definizione concetto di gestione (Cifra V./6.1/b)
Si è ora esplicitamente chiarito che il concetto di gestione (quale strumento d'esercizio del parco) si basa sul piano di gestione secondo l'Ordinanza concernente i contributi di estivazione della Confederazione.
- Estensione delle superfici di pascolo e carichi normali (nuova Cifra V./6.2/c.)
Sulla base di una richiesta da parte della Confederazione, è ora esplicitamente stabilito che ampliamenti delle superfici di pascolo e dei carichi normali sono esclusi. A livello di contenuto non cambia dunque nulla rispetto alla versione del progetto posto in consultazione.

- Indennizzi per la rinuncia all'uso (nuova Cifra V./6.2/c.)
Per gli alpi si prevede ora separatamente ed esplicitamente di indennizzare le riduzioni delle superfici di pascolo o del carico normale (riguardo agli indennizzi in generale, cfr. anche Cifra III/3.).

Cifra V.7. Bosco

Le concise disposizioni del progetto posto in consultazione sono state sostituite da un'esposizione dettagliata della situazione iniziale e degli obiettivi (Cifra 7.1) nonché dalla descrizione dettagliata delle limitate possibilità d'utilizzazione del bosco nella zona centrale (Cifra 7.2). Per lo sviluppo futuro è prioritario che a medio e lungo termine possano sorgere sufficienti superfici forestali di qualità soddisfacente sotto il limite del bosco.

Cifra V.8. Pesca

Non è stata formulata nessuna osservazione concernente l'esercizio del parco.

Cifra V.9. Caccia

Onde evitare conflitti nella gestione degli animali selvatici, due piccole superfici sono state escluse dal perimetro della zona centrale e assegnate alla zona periferica (cfr. precedente Cifra I "Campo d'applicazione"). Più osservazioni vertevano sulla rinuncia alla possibilità di regolazione degli effettivi di cervi (Cifra 9.2) e di stambecchi (Cifra 9.4). Queste richieste non hanno potuto essere prese in considerazione poiché la zona centrale non è "un'isola" e pertanto gli effettivi di cervi e quelli di stambecchi devono essere regolati in caso di necessità. I corrispondenti requisiti secondo il regolamento della zona centrale sono restrittivi e si applicano solo eccezionalmente, quando la natura al di fuori della zona centrale o i boschi di protezione sono minacciati, oppure quando in assenza di tali misure la popolazione interessata potrebbe subire danni eccessivi (cfr. in proposito anche la Cifra 9.3 relativa all'abbattimento di animali malati e feriti).

La soppressione, in via eccezionale, di stambecchi nella zona centrale deve essere limitata, secondo le direttive della Confederazione accordate con i Cantoni, al massimo al 10% della superficie della zona centrale (Cifra 9.4); le richieste volte all'aumento di tale superficie (ad esempio 20%) non hanno potuto essere considerate.

Cifra V.10. Raccolta

a. In generale

Il divieto generale di raccolta e le necessarie eccezioni a favore della ricerca sono rimasti incontestati (Cifra 10.1).

b. Singole modifiche

- in Considerazione delle riserve della Confederazione e dei Cantoni i requisiti posti all'attività di ricerca di minerali e cristalli hanno dovuto essere completate con un'ulteriore restrizione.
Alla nuova Cifra 10.2/e è pertanto prescritto un contingentamento. L'attività di ricerca di minerali e cristalli è già oggi contenuta e pertanto finora non vi è stata nessuna ragione per tenere al riguardo un registro dettagliato. Per il richiesto contingentamento mancano molte basi che potranno essere create solo durante la prima fase d'esercizio sulla base della registrazione supplementare e con l'ausilio delle carte di notifica (cfr. Cifra 10.2/c e d).
Di conseguenza ogni eventuale obiettivo di riduzione potrà esser determinato solo più tardi.

Cifra V.11. Altre regole comportamentali

a. In generale

Le regole comportamentali generali ai sensi della Cifra 11. sono incontestate.

b. Singole modifiche

- Nelle zone di sosta ai sensi della Cifra V./1.2/c è stato ora esplicitato il permesso di fare il bagno. Le zone di sosta sono concepite in particolare per sostare più a lungo; in estate anche con un bagno rinfrescante dove possibile.

Cifra V.12. Riconoscibilità

Riguardo alla riconoscibilità delle persone che, per lo svolgimento delle loro mansioni si devono muovere nella zona centrale in deroga alle regole generali, non è stata formulata nessuna osservazione.

5. Piano di gestione decennale

5.1 Panoramica

- Il Piano di gestione descrive e disciplina la gestione del parco per singole fasi d'esercizio decennali. Il Piano di gestione è parte integrante della domanda di conferimento del marchio Parco. Esso si compone di dieci capitoli principali strutturati sul modello delle prescrizioni emanate dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).
La premessa e il riassunto introducono ai singoli capitoli:
 - biodiversità e paesaggio;
 - promozione dell'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali;
 - sensibilizzazione ed educazione ambientale;
 - ricerca;
 - gestione, comunicazione e garanzia territoriale;
 - Risultato e posizionamento;
 - ente responsabile e struttura organizzativa del Parco;
 - pianificazione
 - valutazione dei risultati..

- Il Piano di gestione fornisce una visione d'insieme sul parco nazionale. Informazioni dettagliate relative alle prestazioni concrete ed ai singoli progetti del parco saranno di volta in volta elencate nell'accordo programmatico quadriennale.

- Le proposte scaturite dalla consultazione in merito al Contratto del parco, al Regolamento della zona centrale e allo Statuto sono confluite nella nuova versione rielaborata del Piano di gestione. Ciò in particolare sotto forma di informazioni dettagliate e precisazioni relative all'organizzazione, agli obiettivi per la prima fase d'esercizio, nonché alla gestione della zona centrale. Si è inoltre proceduto ad aggiornare svariato materiale statistico e cartografico.

- Numerose osservazioni includevano idee di progetto per la gestione del parco.
Le stesse, in considerazione del loro grado di specificazione, non sono tuttavia confluite direttamente nel Piano di gestione ma sono state catalogate e saranno approfondite dall'ente responsabile del parco nell'ambito della programmazione quadriennale e incluse, per quanto possibile, nelle schede di progetto.

- Svariati Comuni hanno richiesto l'insediamento sul proprio territorio comunale di determinate strutture organizzative. Ciò concerne in particolare la sede e la gestione dei centri d'informazione e dei visitatori. Il Gruppo Operativo ha stabilito di principio che le decisioni definitive spetteranno al nuovo comitato direttivo.

5.2 Modifiche principali

a. Obiettivi strategici - territoriali per la prima fase d'esercizio

Onde precisare ulteriormente l'orientamento strategico di Parc Adula, sono stati definiti degli obiettivi strategici - territoriali.

Gli stessi sono suddivisi in considerazione delle tre fasce altitudinali del parco: "alta montagna con superfici di estivazione", "zona boschiva e monti" nonché "insediamenti e paesaggio culturale".

Per l'elaborazione sono stati considerati gli obiettivi territoriali contemplati nei documenti esistenti come, ad esempio, Masterplan regionali, progetti di qualità del paesaggio e di interconnessione o i piani di sviluppo del bosco. La formulazione degli obiettivi è stata sviluppata d'intesa con gli esperti locali e in collaborazione con gli uffici cantonali competenti ed il team Parc Adula, in considerazione delle specifiche caratteristiche territoriali e delle esigenze della popolazione.

Gli obiettivi strategici - territoriali saranno attuati nei singoli periodi di pianificazione quadriennale.

Unità territoriale	Obiettivi strategici-territoriali	
Alta montagna con superfici di estivazione	<ul style="list-style-type: none">➤ Le capanne sono valorizzate ed integrate nel concetto di gestione dei visitatori del Parco➤ Gli alpeggi sono mantenuti e sostenuti in base ai concetti strategici regionali➤ I valichi storici del Parc Adula sono valorizzati	<ul style="list-style-type: none">➤ Gli itinerari e i beni culturali del Parc Adula sono conosciuti, valorizzati e frequentati.➤ I produttori regionali conoscono le opportunità offerte dall'utilizzo del marchio del parco➤ I prodotti e i servizi regionali sono valorizzati con il marchio del parco➤ Nuove offerte turistiche sostenibili sono create, messe in rete e promosse➤ Il territorio del parco è conosciuto nel mondo della ricerca a livello nazionale e internazionale➤ L'attrattività regionale è aumentata con nuovi posti di lavoro➤ La gestione del flusso dei turisti è ottimizzata
Zona boschiva e monti	<ul style="list-style-type: none">➤ Le riserve forestali potenziali sono promosse➤ Gli spazi aperti di particolare pregio ecologico e paesaggistico sono mantenuti ed incentivati	
Insediamenti e paesaggio culturale	<ul style="list-style-type: none">➤ I paesaggi naturali e culturali sono mantenuti e valorizzati➤ Il potenziale di utilizzo delle energie rinnovabili è conosciuto➤ L'educazione ambientale è promossa nelle scuole e nelle strutture regionali➤ La qualità dei servizi turistici è incentivata➤ Gli spazi aperti di particolare pregio ecologico e paesaggistico sono mantenuti ed incentivati	

b. Valutazione del paesaggio

Nel Piano di gestione è stata rielaborata e aggiornata anche la valutazione del paesaggio.

c. Struttura dell'organizzazione

È stato richiesto di esporre con maggior chiarezza le modalità di funzionamento e i compiti dei diversi organi del parco.

Sono di conseguenza state precisate le argomentazioni concernenti la struttura dell'organizzazione del parco e la sua collaborazione con i diversi attori: l'Associazione Parc Adula, quale ente responsabile del parco ai sensi dell'art. 25 dell'Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale, è competente per la gestione e la garanzia della qualità del parco nazionale. L'ente responsabile del parco si impegna a investire le sue risorse per la realizzazione di progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi.

Per la scelta dei progetti e la determinazione delle loro priorità, l'ente responsabile del parco prende in considerazione richieste e proposte dei Comuni, dei Patriziati, della popolazione, degli uffici e dei servizi pubblici, nonché di istituzioni, uffici e altre persone di diritto privato che si trovano all'interno del perimetro del parco oppure sono interessati al medesimo pur trovandosi al di fuori del suo perimetro. La realizzazione avviene in collaborazione con tutti i partecipanti e interessati.

6. Garanzia territoriale

Il perimetro della zona periferica è stato modificato in un unico caso (Val Curciusa) su richiesta del Comune politico e di quello patriziale di Mesocco.

Le competenze e la procedura per l'emanazione o la modifica degli strumenti per la pianificazione del territorio restano invariate.

In particolare, la definizione della zona periferica non comporta alcuna modifica delle vigenti disposizioni pianificatorie comunali.

La garanzia territoriale e l'armonizzazione delle attività d'incidenza territoriale ai sensi dell'art. 27 dell'Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale deve avvenire mediante il piano direttore e il piano di utilizzazione.

Questa garanzia territoriale è dunque attuata mediante

- i Piani direttori cantonali Grigioni e Ticino
- i Piani direttori regionali Grigioni
- le pianificazioni locali (GR) e i piani regolatori (TI) nei Comuni con zone Centrali.

La consultazione per gli strumenti della pianificazione territoriale ha avuto luogo dal 1 dicembre 2015 al 1 febbraio 2016.

L'aggiornamento degli strumenti pianificatori è avvenuto sulla scorta delle proposte e dei riscontri delle prese di posizione della Confederazione e dei Cantoni, tenendo altresì conto dei contenuti definitivi della Charta.

Gli strumenti pianificatori aggiornati definitivamente saranno consultabili presso le cancellerie comunali da inizio novembre 2016.